

Falsa partenza per l'industria: produzione -0,6% a gennaio

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 16, 2026
[selezionearticoli_16marzo26_56](#)

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 16, 2026



**CREDITO | Pubblicazione
pacchetto Omnibus I,
semplificazione
rendicontazione di
sostenibilità e aggiornamenti**

standard ESRS

scritto da Marcella Villano | Marzo 16, 2026

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dello scorso 26 febbraio, è stata pubblicata **la Direttiva UE n. 470/2026 che introduce modifiche alla Direttiva** sulla rendicontazione di sostenibilità (Direttiva UE n. 2464/2022, **cd. *Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD***) e alla Direttiva sulla *due diligence* di sostenibilità (Direttiva UE n. 1760/2024, **cd. *Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CS3D***). Tale pubblicazione segue quella del Regolamento delegato di modifica della Tassonomia ambientale (Reg. UE n.73/2026), avvenuta lo scorso 8 gennaio.

La Direttiva UE n. 470/2026 entra in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione e gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni in essa contenute nei rispettivi ordinamenti nazionali entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Fanno eccezione le disposizioni relative alle modifiche della CS3D (art. 4), per le quali il termine di recepimento è fissato al 26 luglio 2028.

Con la pubblicazione di tali provvedimenti si chiude l'iter normativo del cosiddetto pacchetto Omnibus I, che era stato presentato dalla Commissione europea nel febbraio 2025, introducendo importanti semplificazioni nella normativa in materia di finanza sostenibile e di governance della sostenibilità.

L'obiettivo perseguito con le nuove norme è quello di raggiungere un maggiore equilibrio tra l'esigenza di proseguire sul percorso della transizione sostenibile fissato con gli obiettivi del Green Deal europeo e quella di rafforzare la competitività delle imprese europee perseguendo, attraverso le modifiche contenute nel pacchetto, una maggiore proporzionalità ed efficienza in termini di oneri di adempimento, che devono essere alleggeriti per tutte le

imprese e in particolare per le PMI.

Il nuovo approccio adottato dalle istituzioni europee, maggiormente orientato ai principi di gradualità, introduce alcune positive semplificazioni – fortemente sostenute da Confindustria sin dalle prime fasi di messa a terra delle regole in tema di finanza sostenibile – in quanto si riduce la platea delle imprese obbligate e si alleggerisce l'impianto degli oneri a loro carico, dimostrando una importante presa di coscienza delle difficoltà delle imprese.

Restano tuttavia ancora aperte alcune criticità sulle quali è necessario continuare a lavorare al fine di evitare che l'obiettivo della competitività dell'industria europea sia spiazzato da regole non coerenti che di fatto ne ostacolano la realizzazione.

In particolare, è necessario che tale semplificazione vada di pari passo con un coordinamento con la regolamentazione finanziaria per banche e istituzioni finanziarie che non è stata modificata e che incide significativamente sul rapporto banca-impresa.

Va infatti ricordato che le regole in campo finanziario richiedono a banche e istituzioni finanziarie di valutare i rischi ESG di tutte le imprese clienti, anche quelle di dimensioni minori, anche per le attività di concessione del credito. Anche queste regole vanno riviste e semplificate, altrimenti la semplificazione della Regolamentazione Omnibus sarà solo sulla carta e resteranno attriti nei rapporti tra imprese e settore finanziario che limiteranno la finanza per la transizione di cui le imprese hanno bisogno per diventare sostenibili.

Inoltre, permane la criticità legata alla complessità degli **standard europei di rendicontazione di sostenibilità** che, ancorché sottoposti a un processo di revisione ancora in corso, risultano troppo complessi, di difficile applicazione e

non completamente interoperabili con quelli internazionali.

Di seguito, riportiamo maggiori dettagli sulla nuova direttiva 470/2026.

Rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)

La Direttiva UE n. 470/2026 introduce con gli articoli 1,2 e 3 le seguenti principali modifiche alla precedente disciplina contenuta nella CSRD:

- **ambito di applicazione:** viene ristretto in modo significativo, per cui **la direttiva si applica alle imprese europee e alle imprese madri di un gruppo con 1000 dipendenti e un fatturato netto di 450 milioni di euro** (la precedente disciplina obbligava le grandi imprese – che superino due dei tre criteri: più di 250 dip.; stato patrimoniale > € 25 milioni; ricavi netti > € 50 milioni – e tutte le quotate escluse le microimprese).

Anche per le imprese di paesi terzi vengono innalzate le soglie dimensionali tanto che gli obblighi di reportistica si applicano solo a quelle con un fatturato netto di 450 milioni di euro (prima 150 milioni) all'interno dell'UE con una controllata/filiale europea che abbia un fatturato netto di 200 milioni di euro (prima 40 milioni);

- **esenzioni:** le imprese di partecipazione finanziaria UE e non UE sono esentate dalla rendicontazione consolidata; viene estesa anche alle imprese quotate, che fanno parte di un gruppo, l'esenzione (prima riservata solo alle imprese figlie non quotate) dal redigere la rendicontazione se comprese nel report consolidato dell'impresa madre;
- **modifiche nella composizione del gruppo societario:** in caso di acquisizioni, fusioni o uscite nell'anno finanziario, l'impresa madre può decidere di non includere nel suo rapporto consolidato sulla

sostenibilità le informazioni riguardanti le imprese coinvolte;

- **catena del valore:** alle imprese della catena del valore che non superano i 1000 dipendenti non possono essere richieste informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nello standard volontario che sarà elaborato dalla CE entro il 19 luglio 2026. A tali imprese è riconosciuto il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni oltre quelle previste dal volontario;
- **omissione di informazioni:** le imprese possono omettere dal report le informazioni che potrebbero danneggiare la loro posizione commerciale, nonché quelle che si configurano come capitale intellettuale, proprietà intellettuale, “informazioni tecnologiche” e classificate. L’impresa deve dichiarare di aver utilizzato l’esenzione e impegnarsi a rivalutarla ogni anno;
- **standard per la garanzia limitata:** reintrodotta una scadenza per l’adozione di tali standard, entro il 1° luglio 2027. La necessità di standard per guidare e limitare l’attività dei revisori è stata fortemente sostenuta dalle imprese con la richiesta di definirli il prima possibile;
- **nuovo portale digitale e rapporto sulla digitalizzazione:** è prevista la creazione di un portale per supportare le imprese nella raccolta delle informazioni e nel reperimento di linee guida e modelli di rendicontazione. Inoltre, entro il 19 marzo 2028 la Commissione dovrà redigere una relazione sulle soluzioni tecnologiche per la rendicontazione di sostenibilità;
- **recepimento:** gli Stati membri devono conformarsi alla nuova Direttiva entro 12 mesi dall’entrata in vigore;
- **applicazione:** i nuovi obblighi entreranno in vigore dall’esercizio finanziario 2027 per le imprese sopra soglia (dipendenti/fatturato); per garantire certezza del diritto, viene poi prevista la possibilità per gli Stati membri di esentare, per il 2025 e il 2026, le

società che dovevano iniziare a presentare relazioni già a partire dall'esercizio finanziario 2024 (quelle della cd. "prima ondata", cioè quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dip.), ma che non rientreranno più nel nuovo ambito di applicazione.

Per completare il quadro è necessario, inoltre, fare un cenno anche all'attività di **semplificazione** dei 12 standard agnostici – **European Sustainability Reporting Standard (ESRS)** – annunciata dalla Commissione Europea sempre per facilitare l'attività delle imprese.

In questo quadro l'EFRAG, su richiesta della Commissione stessa, **ha elaborato delle nuove bozze di ESRS per rendere più gestibile la rendicontazione preservandone** comunque l'allineamento con il Green Deal europeo. In particolare, il lavoro svolto si è concentrato sulla riduzione della complessità degli standard, intervenendo sulle norme per la semplificazione della doppia valutazione della materialità, la riduzione delle sovrapposizioni tra gli standard, il chiarimento del linguaggio e della struttura e l'eliminazione di tutte le divulgazioni volontarie.

Tali testi sono stati sottoposti a settembre scorso ad una consultazione pubblica alla quale Confindustria ha risposto dopo un confronto con le Associazioni. Pur apprezzando lo sforzo di semplificazione che è stato realizzato, sono stati però rilevati i seguenti punti di criticità:

1. **fair presentation**: i nuovi standard introducono questo concetto per l'intero reporting, cioè fornire tutte le informazioni rilevanti che possano influenzare le decisioni di investitori, finanziatori e *users*. Quindi, le imprese non solo dovrebbero applicare gli standard, ma anche dimostrare che le informazioni sono presentate in modo corretto a tutti i portatori di interessi. È stato chiesto di eliminare tale nuovo requisito;
2. **valutazione della doppia rilevanza**: il concetto rimane

molto complicato da declinare, soprattutto ai fini della valutazione di materialità finanziaria. È stato chiesto, tra le altre cose, di fornire ulteriori indicazioni sulle metodologie da utilizzare per stabilire la rilevanza di un item;

3. **effetti finanziari previsti:** l'obbligo di fornire informazioni previsionali su rischi e opportunità materiali è molto delicato e oneroso. È stato chiesto di riconoscere la natura ancora pionieristica di questa divulgazione e consentire un approccio volontario;
4. **interoperabilità con gli standard ISBB:** è stato evidenziato che permangano diversi problemi aperti per garantire l'interoperabilità tra gli standard europei e internazionali;
5. **catena del valore:** l'estensione del report di sostenibilità alla catena del valore continua a essere un concetto difficile da applicare. È stato chiesto, quindi, di limitare il più possibile la richiesta di indicatori quantitativi, nonché di evitare di imporre oneri troppo gravosi alle imprese, soprattutto PMI, che operano nelle catene delle grandi;
6. **nuovi punti dati:** l'EFRAG ha aggiunto dei nuovi data point di cui si è chiesta l'eliminazione, per evitare di compromettere l'obiettivo di semplificazione dell'ESRS. Stessa considerazione è stata ripetuta per alcuni punti dati che da facoltativi vengono trasformati in obbligatori.

L'EFRAG, dopo la consultazione pubblica, a dicembre scorso ha approvato e inviato le proprie proposte di modifica degli ESRS alla Commissione Europea che dovrà adottarli con un nuovo atto delegato.

La Commissione – prima di aprire una nuova consultazione – ha chiesto ai Paesi membri di far pervenire le proprie osservazioni. Per l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze per formulare eventuali commenti ha coinvolto nel

confronto sia organismi tecnici, come l'OIC – Organismo Italiano di Contabilità – che le Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia e IVASS).

Confindustria, in qualità di socio e componente del Consiglio di Amministrazione di OIC, ha partecipato alla definizione di un documento di osservazioni e proposte che OIC ha inviato al MEF nel quale sono state ribadite molte delle perplessità manifestate già in fase di consultazione.

Infatti, è stato sottolineato che permangono negli standard diversi aspetti di complessità nel sistema di rendicontazione e nelle informazioni richieste, nonché sono stati inseriti nuovi principi e data point che complicano e rendono più onerosa l'attività di reportistica delle imprese, primo fra tutti il principio della *fair presentation*.

I prossimi passaggi prevedono una nuova consultazione sugli ESRS e si è in attesa di capire come la Commissione intenderà procedere all'adozione dello standard volontario di rendicontazione e cioè se riprenderà il VSMEs (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), già elaborato e approvato a dicembre 2024 dall'EFRAG, o procederà ad una revisione di tale documento.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it**

“Progetto “Visit Salerno & Cilento” – Avvio incontri

operativi e invito alla sensibilizzazione delle imprese del territorio"

Calendario Incontri

scritto da Angela Amaturo | Marzo 16, 2026

Per dare continuità al percorso tracciato con il progetto strategico 'Visit Salerno & Ci-lento – Essenza Mediterranea' la CCIAA di Salerno ha comunicato l'avvio degli incontri operativi dedicati alle imprese del territorio.

L'iniziativa mira alla creazione di un Network di operatori: un'aggregazione volontaria e gratuita dedicata a tutte le realtà della filiera turistica (ricettività, ristorazione, servizi, cultura, outdoor, eno-gastronomia, mobilità ed eventi). L'obiettivo è strutturare un'offerta territoriale organizzata che confluirà nel primo Catalogo dei Prodotti Turistici della Destinazione, strumento fondamentale per le prossime campagne di promozione internazionale e digital marketing, anche in vista del potenziamento dell'Aeroporto di Salerno.

Considerata l'importanza di rafforzare la collaborazione tra Istituzioni, Operatori economici ed Associazioni di Categoria per lavorare insieme con il comune obiettivo di promuovere ogni iniziativa utile valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro territorio si invitano le aziende a cogliere questa opportunità di crescita e coordinamento.

A tal fine, sono stati programmati i seguenti incontri operativi:

- Salerno: 17 marzo 2026, ore 16:00 – Camera di Commercio, Via Generale Clark, 19/21.
- Capaccio Paestum: 18 marzo 2026, ore 16:00 – Museo

Archeologico Nazionale di Paestum.

- Pollica (Pioppi): 19 marzo 2026, ore 10:30 – Sala Keys, Via Caracciolo, 130.
- Padula: 19 marzo 2026, ore 15:30 – Sala Sanseverino, Certosa di San Lorenzo.

Durante le sessioni, i tecnici incaricati illustreranno nel dettaglio il modello operativo e i benefici diretti per gli operatori. Le aziende interessate potranno confermare la propria partecipazione scrivendo a: info.turismo@sa.camcom.it e indicando la denominazione, i contatti e l'incontro prescelto.

Turismo (Angela Amaturò 089200821 –
a.amaturò@confindustria.sa.it)

ENERGIA | Focus energia elettrica marzo 2026, audizione Confindustria su DL Energia 2026 e impatti del conflitto in Iran.

scritto da Marcella Villano | Marzo 16, 2026

Pubblichiamo il Focus Energia di marzo 2026 predisposto da Confindustria, completo del testo dell'audizione svoltasi lo scorso 2 marzo nell'ambito dell'esame del DL Energia 2026 (AC 2809).

Nel corso dell'intervento, il delegato del Presidente all'Energia Aurelio Regina ha illustrato le principali valutazioni del sistema industriale sul provvedimento, evidenziando l'impatto del costo dell'energia sulla competitività delle imprese e sulla traiettoria di sviluppo della manifattura italiana. L'audizione ha, inoltre, richiamato la necessità di misure strutturali per ridurre il differenziale di prezzo dell'energia rispetto ai principali Paesi europei e rafforzare la sicurezza energetica e la transizione industriale del Paese.

In allegato anche una presentazione dettagliato sull'impatto che il conflitto in Iran sta determinando sui mercati energetici.

[Nota COPRE – Energia REGINA – Presentazione Impatti Energia conflitto Medioriente](#)

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

**RICERCA | Ciclo di webinar
“Horizon Europe 2026–2027:
settori strategici per
l'Europa”. Secondo
appuntamento su Energia e**

mobilità", mercoledì 25 marzo p.v., ore 11.00

scritto da Marcella Villano | Marzo 16, 2026

Confindustria organizza il secondo appuntamento del ciclo di webinar **"Horizon Europe 2026–2027: settori strategici per l'Europa"**, dedicato alle opportunità offerte dal Programma quadro per la Ricerca e l'Innovazione nell'ultimo biennio della sua programmazione.

Gli incontri intendono offrire ai potenziali beneficiari una **chiave di lettura delle principali priorità politiche e industriali che orienteranno Horizon Europe nella sua fase finale.**

Dopo il primo appuntamento, dedicato al Clean Industrial Deal, alle materie prime critiche e ai materiali avanzati, **questo secondo webinar sarà focalizzato sulle opportunità nei settori dell'energia e della mobilità** all'interno dei programmi di lavoro 26-27 di Horizon Europe.

Il webinar si terrà il 25 marzo, dalle ore 11:00 alle ore 12:30.

Interverranno all'incontro:

- **Beatrice Coda**, Head of Unit, Clean Energy Transitions, DG RTD
- **Andrea De Candido**, Policy Officer, DG RTD

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_jMW5EG2IRYWWdRKoT4S8Cg

Il link di accesso all'evento verrà generato al momento dell'iscrizione e sarà inviato automaticamente via e-mail

pochi secondi dopo la registrazione. Si consiglia di verificare anche la cartella della posta indesiderata.

In allegato è disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti al webinar. [Informativa sul trattamento dei dati personali Webinar](#)

DIRITTO D'IMPRESA | Milleproroghe 2026: misure temporanee in materia di svolgimento di assemblee societarie

scritto da Marcella Villano | Marzo 16, 2026

Il DL n. 200/2025 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi* – c.d. [Milleproroghe 2026](#), convertito con modificazioni dalla [Legge n. 26/2026](#) entrata in vigore lo scorso 1°marzo, è intervenuto ancora una volta sulle disposizioni temporanee in materia di svolgimento a distanza delle assemblee di società ed enti, prorogandole nuovamente dal 31 dicembre 2025 al 30 settembre 2026 (art. 4, co. 11).

Si ricorda che il DL n. 18/2020, c.d. *Cura Italia* ha previsto:

– lo svolgimento delle assemblee di società (di capitali, cooperative e mutue assicuratrici) e di enti e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie (art. 106, co. 2);

- per le S.r.l., la facoltà di disporre l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle disposizioni codicistiche e statutarie (art. 106, co. 3);
- per le società con azioni quotate o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione la possibilità di avvalersi dell'istituto del rappresentante designato, anche ove disposto diversamente dallo statuto (art. 106, co. 4 e 5).

Si precisa che le disposizioni temporanee si applicano alle assemblee tenute – quindi non solo convocate – entro il termine fissato dalle previsioni normative, oggetto di proroga nel corso degli anni.

ENERGIA | Informativa ARERA adeguamento impianti rinnovabili da parte dei proprietari impianti

scritto da Marcella Villano | Marzo 16, 2026

Con la delibera 23/2026/E/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) **ha approvato misure urgenti per rafforzare la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in attesa della piena attuazione della riforma della Riduzione della Generazione Distribuita (RIGEDI).**

ARERA ha introdotto meccanismi di "enforcement" estremamente severi per garantire che gli impianti di energia rinnovabile siano pronti a dare seguito all'ordine di distacco impartito dal Distributore su indicazione di Terna, nell'interesse della sicurezza del sistema elettrico.

ARERA ha previsto che, con effetti dal 16 marzo 2026, ai produttori responsabili degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici, di potenza uguale o maggiore a 100 kW, connessi alle reti di media tensione e non adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M alla Norma CEI 0-16, per motivi non imputabili all'impresa distributrice, si applichino i medesimi meccanismi previsti dalla deliberazione 385/2025/R/eel per la sospensione dell'erogazione degli incentivi eventualmente spettanti e della remunerazione dell'energia elettrica immessa (di cui abbiamo dato notizia con nostra news del 18 dicembre u.s.)

Inoltre, con la delibera sopracitata, ARERA ha anche previsto che, qualora sia necessaria l'attivazione della procedura RIGEDI, gli impianti di produzione che risultino ancora non adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M alla Norma CEI 0-16 per motivi non imputabili all'impresa distributrice, possano essere disconnessi tramite intervento in campo da parte del personale dell'impresa distributrice, senza alcun diritto alla remunerazione della mancata produzione di energia elettrica derivante dal distacco operato dalle imprese distributrici.

In considerazione di quanto esposto, evidenziamo che, **per non essere ricomprese nell'elenco dei produttori inadempienti con evidenti conseguenze pregiudizievoli di natura economica, è importante che le imprese:**

1) verifichino il corretto funzionamento del modem,

2) a valle della suddetta verifica positiva, contattino il gestore di rete territorialmente competente affinché lo stesso possa eseguire le prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale di teledistacco.

Per quanto attiene a e-distribuzione, segnaliamo che l'indirizzo PEC a cui inviare la sopracitata richiesta è: produttori@pec.e-distribuzione.it

Per tutte le altre imprese distributrici, possono essere utilizzati i canali di comunicazione già in essere.

AGEVOLAZIONI | Comunicato

stampa MEF: aggiornamenti su iperammortamento

scritto da Marcella Villano | Marzo 16, 2026

Il ministero dell'Economia e Finanze, tramite comunicato stampa pubblicato ieri, ha anticipato che in un provvedimento legislativo di prossima emanazione, di modifica di alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2026, si interverrà sulla normativa dedicata al nuovo "iper-ammortamento", per cui verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Successivamente, per la piena operatività della misura, si attende il decreto direttoriale attuativo in gestazione al Mimit.

Con il comunicato, inoltre, il MEF rende noto che interverrà sulle disposizioni che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, e sulle disposizioni che stabiliscono le regole per la determinazione dell'imponibile IVA relativo alle permuta, precisando che il nuovo criterio si applicherà alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Per maggiori dettagli, di seguito il link al comunicato MEF: https://www.mef.gov.it/export/sites/MEF/ufficio-stampa/comunicati/2026/documenti/comunicato_0031.pdf

Aeroporto, ora ripartono le rotte internazionali: Grecia e Spagna in estate

scritto da datiweb | Marzo 16, 2026

[selezione articoli 13 mar 2026 1](#)